



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*gennaio 2025*

Oggetto: esercizio della professione in Romania – modalità e procedure di riconoscimento.

Rispondiamo in merito alle procedure di riconoscimento del titolo professionale in Romania ove poter esercitare la professione di perito industriale.

Secondo la normativa europea, il processo di riconoscimento dei titoli professionali certifica la validità e la spendibilità del livello di qualifica professionale e dell'esperienza che un individuo ha acquisito nel proprio Paese all'interno di un altro stato membro UE.

Questo tipo di riconoscimento è finalizzato all'esercizio della professione in uno Stato diverso da quello in cui è stato conseguito il titolo in questione.

Per quanto riguarda le professioni ingegneristiche ed architettoniche, la normativa di riferimento è la disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, il cui pilastro è la Direttiva 2005/36/CE, modificata con la Direttiva 2013/55/UE e recepita in Romania dalla Legge n. 200/2004.

La direttiva 2013/55/UE è di particolare rilevanza poiché istituisce il sistema di informazione del mercato interno ("cosiddetto Regolamento IMI"), che introduce nuove norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite negli Stati membri dell'Unione europea e crea il meccanismo giuridico per introdurre la tessera professionale europea.

In virtù di questo contesto regolatorio, nel 2006, il Ministero dell'Istruzione romeno ha designato il Centro Nazionale per il riconoscimento e all'equipollenza dei diplomi e dei titoli di studio (CNRED), come ente responsabile per l'attuazione della direttiva 2005/36/CE nel diritto nazionale. Infatti, il CNRED è designato anche come punto di contatto nazionale per il riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi dell'art. 37 Indice 1 della Urgenza del Governo no. 109/2007.

\*\*.\*.\*.\*.\*

Qualora il professionista intenda "stabilirsi" in Romania (come in qualunque altro Paese UE) per esercitarvi la propria professione (il cosiddetto diritto di stabilimento), i regimi comunitari che regolano i "riconoscimenti professionali" sono tre:

1) un regime basato sull'armonizzazione preventiva dei percorsi formativi, che assicura un "riconoscimento automatico" delle qualifiche professionali. Tale regime si applica alle professioni di infermiere professionale, odontoiatra, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico. La direttiva, per ciascuna di queste professioni, ha individuato dei requisiti minimi di formazione, in presenza dei quali gli Stati membri possono procedere al riconoscimento automatico delle qualifiche professionali possedute dai cittadini dell'altro Stato membro.

2) Un regime basato sulla mutua fiducia tra gli Stati membri (detto "Sistema Generale"). Si applica se la professione è regolamentata in Italia e se il professionista ha esercitato, o è abilitato a esercitare, la stessa professione nello Stato di provenienza (è il caso degli ingegneri italiani). Il riconoscimento non è in questo caso automatico ma prevede un confronto tra i percorsi formativo – professionali previsti nei due Stati e la possibilità, in caso di "differenza sostanziale", di condizionare il riconoscimento a misure compensative (prova attitudinale o tirocinio di adattamento – Art. 23 del decreto).



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*gennaio 2025*

3) un regime basato sul riconoscimento dell'esperienza professionale (informal o non formal learning) maturata nello Stato membro d'origine. Il sistema si applica ad attività di tipo artigianale, commerciale o industriale e prevede un riconoscimento automatico dell'esperienza professionale se sono rispettate le condizioni espressamente previste per le singole categorie professionali (ad esempio, nel settore edile, se si è maturata un'esperienza professionale autonoma, in uno Stato UE, di sei anni consecutivi e l'attività non è terminata da più di dieci anni alla data della presentazione della documentazione, è possibile usufruire di un riconoscimento automatico sulla base della sola esperienza professionale).

**\*\*.\*.\*\*.\***

Nel caso dei periti industriali, non vi infatti una procedura automatica di riconoscimento, ma occorre seguire l'iter indicato dalla Direttiva 2005/36/CE e dalla Legge n. 200/2004 nell'ambito del cosiddetto "Sistema Generale".

Esso si basa sul principio del "mutuo riconoscimento": ciò significa che uno Stato membro non può rifiutare l'accesso ad una professione regolamentata ad un professionista proveniente da un altro Stato membro e che sia in possesso dei requisiti richiesti dal Paese di provenienza per l'esercizio di detta professione.

Per beneficiare del Sistema Generale, la persona deve essere pienamente qualificata per l'esercizio della professione nello Stato membro di origine. La normativa viene applicata soltanto alle professioni regolamentate nello Stato membro ospitante, cioè quelle professioni per le quali l'accesso o l'esercizio è subordinato al possesso di requisiti specifici in termini di titolo di studio e/o di tirocinio e/o di superamento di un apposito esame con valore abilitante.

La procedura prevede di presentare la richiesta al Centro Nazionale per il riconoscimento e all'equipollenza dei diplomi e dei titoli di studio (CNRED), presentando i seguenti documenti (l'elenco non è esaustivo ed è soggetto a modifiche da parte dell'ente):

- Domanda di riconoscimento del titolo secondo il formulario del CNRED;
- Diploma di laurea per il quale si richiede il riconoscimento e il relativo programma analitico dei corsi seguiti e degli esami sostenuti;
- Diploma di studi superiori;
- Documento di identità (passaporto o carta di identità);
- Ricevuta del pagamento della tassa (50 RON, circa 12 euro) per la valutazione della richiesta.

I documenti vanno presentati al Registro del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, che si occupa anche di riconoscimento dei titoli<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Registratura Ministerului Educației și Cercetării Științifice – CNRED Indirizzio: 12, Spiru Haret str., Settore 1, 010176 Bucarest Telefono: 021 405 63 22, 021 405 56 59 Fax: 021 313 10 13 E-mail: cnred@edu.gov.ro



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*gennaio 2025*

Ogni documento dovrà essere previsto di postilla (che viene rilasciata dalla Procura competente sul territorio dove si trova l'Ente che ha rilasciato il titolo) e successivamente tradotto in romeno ed autenticato.

Il CNRED provvede al riconoscimento emanando un decreto entro quattro mesi della presentazione della domanda. Il decreto di riconoscimento attribuisce al beneficiario il diritto di accedere alla professione (iscrivendosi all'albo professionale) e di esercitarla nel rispetto delle condizioni richieste dalla normativa vigente ai cittadini del paese ospitante.

Facsimile del formulario del CNRED per la richiesta di riconoscimento del titolo professionale (scaricabile su: <http://cnred.edu.ro/pdf/formular-cerere-recunoastere.pdf>).